

1/077 2019



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio Elettorale Nazionale

composto dai magistrati

Dott. Francesco Tirelli	Presidente
Dott.ssa Lina Rubino	Componente - relatore
Dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE	Componente
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente
Dott. Stefano APRILE	Componente

DECISIONE n. 1

nel ricorso proposto dal sen. Roberto Calderoli (depositante il contrassegno n. 1 per il Partito *Lega Nord*) recante il n. d'ordine 1 avverso l'atto di accettazione dei contrassegno n. 2 (relativo al partito denominato Liga Veneta Repubblica).

Letti gli atti,

Preso atto della avvenuta notificazione del ricorso a Liga Veneta Repubblica, che è comparsa depositando memoria

Rileva

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

che con provvedimento prot.n.15600/EP/2 in data 8 aprile 2019 il Ministero dell'Interno ha attestato la regolarità del contrassegno n. 2 (LIGA VENETA REPUBBLICA) presentato dal sig. Fabrizio Comencini in data 7 aprile 2019;

che il sen. Roberto Calderoli, nell'interesse di Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e di Lega per Salvini Premier, nella sua qualità di depositante il contrassegno elettorale n. 11 LEGA SALVINI PREMIER (la regolarità del deposito è stata attestata dal provvedimento n.15600/EP/11) in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019 ha proposto opposizione il 10.4.2019 avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 c. 3-3bis-4 del DPR 361/57 e succ.modif., cui fa rinvio la legge n. 18 del 1979, per un triplice ordine di motivi :

- 1) perché il contrassegno non sarebbe stato depositato da persona munita di mandato, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato;
- 2) perché il contrassegno del partito "Liga Veneta Repubblica" recante quale segno distintivo il "leone di San Marco" sarebbe confondibile con quello della Lega Nord-Liga Veneta, componente, come articolazione territoriale denominata "Nazione" del partito "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania" che nel proprio simbolo ne conterrebbe la stilizzazione;
- 3) perché il contrassegno, alla cui ammissione si oppone, oltre agli elementi grafici contenuti nel simbolo, si approprierebbe indebitamente della dicitura "Liga veneta", che rimanderebbe al patrimonio immateriale di simboli e denominazioni della Lega Nord (comprensiva dei movimenti autonomisti in essa confluiti).

Il Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Servizi elettorali ha inviato a questo Ufficio in data 11 aprile 2019 osservazioni a suo avviso conducenti al rigetto della opposizione e relative: alla oggettiva diversità grafica e coloristica dei contrassegni, che esclude la possibilità che siano confondibili; al fatto che le parole *Liga-Lega*

L. N.

Q

L

1

Q

nei simboli dei partiti non avrebbero idoneità ed attitudine confusoria denotando il mero fatto dell'associazione o del patto tra soggetti o gruppi e quindi non valendo ad identificare alcuna forza politica; alla circostanza della pertinenza della raffigurazione grafica del Leone Alato ad elementi della tradizione veneta, non appartenenti in esclusiva alla Lega Nord; al dato relativo alla utilizzazione, da parte dei beneficiari, dei contrassegni contestati in precedenti consultazioni elettorali.

OSSERVA

Preliminarmente, il contrassegno della Liga Veneta Repubblica risulta depositato dal presidente della predetta associazione.

Le altre questioni sono state già oggetto di decisione da parte di questa Corte che, con decisione n. 3 del 2008, dalle cui conclusioni non vi sono motivi per discostarsi, ha rigettato analogo ricorso.

Valgono i principi affermati nel richiamato precedente, che condussero al rigetto di analogo ricorso, dalle quali, esaminato il contenuto del ricorso oggi sottoposto all'esame della Corte, non sussistono ragioni per discostarsi.

La confondibilità tra contrassegni non può discendere dalla mera coincidenza di uno o più disegni o elementi descrittivi contenuti nei simboli, ma va valutata considerando la globalità delle raffigurazioni contenute negli stessi considerando il complessivo impatto visivo, nell'ottica di valutare la sussistenza o meno dell'effettivo rischio di confusione da parte dell'elettore.

L'evolversi nel corso del tempo delle rappresentazioni grafiche dei rispettivi contrassegni, la diversa scelta dei colori del contrassegno da parte delle due rappresentanze politiche (il rosso e il giallo per una, il blu e il bianco per l'altra) e perfino la modifica nel corso del tempo della denominazione che compare nel contrassegno (ora Lega Salvini Premier per l'uno, Liga Veneta Repubblica per l'altro) inducono ad escludere ogni possibilità di concreta confondibilità dei contrassegni.

In particolare, unico segno in comune è il leone alato che campeggia

12

9.

4

2

18

nel simbolo della Liga Veneta, su drappo rosso, mentre è riportato sul fondo blu dello scudo impugnato dalla figura che compare nel contrassegno della Lega Salvini Premier, all'interno del quale esso costituisce un dettaglio.

Per quanto concerne l'uso della dicitura Liga e Lega, si è già affermato nella decisione n. 3 del 2008 che l'attitudine confusoria delle due parole deve reputarsi inesistente, per la estrema genericità del termine stesso, che non può essere appannaggio di una sola formazione politica in, quanto ancor oggi, nell'uso comune esso è sinonimo di "associazione, gruppo, sodalizio" non identificativo di un particolare partito.

La mera coincidenza di parole o elementi grafici contenuti nei simboli non può determinare la confondibilità tra contrassegni se essi sono di semplice uso comune. L'uso delle parole "Lega" o "Liga" non ha quindi, di per sé, valore decettivo e non è appannaggio esclusivo di una singola forza politica.

Si aggiunga che, come osservato già nella decisione n. 3 del 2008, che non hanno ingresso in questa sede, neanche in termini di chiave di interpretazione del disposto dell'art. 14 del DPR 361/57, le deduzioni sul valore non *abdicatorio* o *recuperatorio* delle pregresse denominazioni proprio della clausola di cui all'art. 3 dello statuto della Lega Nord (ivi ipotizzandosi una *conservazione per confluenza* delle denominazioni Lega Lombarda-Liga Veneta nel "patrimonio" della Lega Nord): ed infatti in questa sede non si verte in tema di diritto della associazione alla conservazione dei segni distintivi dei gruppi che in essa confluirono bensì, soltanto, in tema di delimitazione delle condizioni - dettate da norme di rilevanza pubblicistica - alle quali può ritenersi garantita la tutela di una corretta scelta dell'elettore - immune da sviamenti o confusioni - verso una determinata forza politica.

La norma di cui all'art. 14 c. 3 e 4 mira a tutelare l'affidamento identitario che l'elettore può ragionevolmente effettuare - attraverso il riscontro di segni, simboli, parole - nell'immagine tradizionale di

L.k.

un partito, il che è quanto dire nell'attuale ma consolidata presenza nella società.

Da ultimo, dalle controdeduzioni del Ministero citate in premessa emerge, come dato oggettivo e non contestato, che il contrassegno oggetto della opposizione è stato ammesso ed effettivamente utilizzato in precedenti consultazioni elettorali dal partito che ha chiesto, ed ottenuto, l'accettazione dei contrassegni stessi.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Roma, il 12 aprile 2019

Il Presidente

I componenti

Francesco Tull
Luigi
Edo
Antonio
FSI

Depositato in Segreteria

oggi 12/4/2019 h 18.00

Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Donatella DOMINICI

Donatella Dominici